REPUBBLICA ITALIANA **114/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **62361** del registro di segreteria, proposto da *omissis* (c.f. *omissis*), nata a *omissis* ed ivi residente alla via *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Belsito (c.f. BLSNTN54R03A883Z, pec: antoniobelsito@pecordineavvocatitrani. it) ed elettivamente domiciliata in Bisceglie, alla via Pasubio n. 24, presso lo studio dello stesso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@ postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito

avverso

la sentenza n. 40/2025 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 20 febbraio 2025;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 7 maggio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Federico De Rossi, in sostituzione dell'avv. Antonio Belsito per *omissis*, parte appellante e l'avv. Sergio Preden per l'Inps, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 24 luglio 2025, *omissis*, dopo aver premesso di aver richiesto la ricostituzione della propria pensione mediante inclusione del periodo lavorativo, svolto dall'8 marzo 1978 al 18 febbraio 1982, nella carriera ausiliaria dell'amministrazione scolastica, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe che ha ritenuto prescritto il diritto e carente la prova dell'obbligazione contributiva.

Con il primo motivo di gravame, la parte appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, erronea pronuncia secondo diritto *ex* art. 113 c.p.c. ed inapplicabilità dei termini di prescrizione.

Secondo la prospettazione della parte appellante, il Giudice territoriale avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della citata n. 335/1995, non considerando la normativa sopravvenuta (D.L. 228/2021, conv. in L. 15/2022; D.L. 215/2023 conv. L. 23/02/2024 n.18 e D.L. 202/2024 conv. L. 21/02/2025 n.15), che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine per le amministrazioni pubbliche per sanare omissioni contributive pregresse senza applicazione di sanzioni civili, in particolare disponendo l'inapplicabilità dei predetti termini di prescrizione sino al 31 dicembre 2025.

Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole per errata motivazione in tema di onere probatorio dovendosi

considerare che il rapporto di lavoro risulterebbe documentato e l'eventuale omissione contributiva non può essere imputata alla lavoratrice, ma all'amministrazione a cui il principio di vicinanza della prova imponeva l'onere di fornire chiarimenti, rimasti del tutto assenti.

Deduce, inoltre, l'appellante che l'Ufficio Scolastico regionale della Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari si è limitato ad osservare di non detenere la documentazione, non negando l'esistenza del rapporto di lavoro.

Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante insiste, in subordine, per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale della PA, *ex* art. 1218 c.c. quantificato in misura pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto spettante ove fosse stato computato il periodo 1978–1982, precisando, al riguardo, che l'intervenuta proroga dei termini contributivi impedirebbe anche la prescrizione del diritto al risarcimento danni.

Si duole, infine, l'appellante che il Giudice di primo grado abbia disposto la compensazione delle spese di lite stante l'inerzia delle amministrazioni che imporrebbe, invece, la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In conclusione, la parte appellante chiede di riformare la sentenza gravata accogliendo la domanda proposta dichiarando il diritto ad ottenere il riconoscimento ed accreditamento della contribuzione relativa al periodo lavorativo dall'8/03/1978 al 18/02/1982 svolto

alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico, maggiorazione del rateo percepito e pagamento delle differenze maturate, sin dalla data di decorrenza originaria della pensione (27/10/2019), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

In via subordinata, l'appellante chiede di condannare, in solido, le parti appellate al pagamento di un importo pari alla differenza tra il rateo pensionistico attualmente percepito e quello che avrebbe percepito in caso di corretto accreditamento del predetto periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Con memoria depositata in data 28 aprile 2026, si è costituito l'Inps eccependo che la ricostruzione della posizione lavorativa della pensionata spetterebbe al Ministero dell'Istruzione e del merito.

Quanto alla prescrizione dei contributi a carico del datore di lavoro pubblico, l'Inps, nel richiamare una pronuncia della Corte di cassazione, deduce che la norma richiamata dall'appellante non statuirebbe la sospensione della prescrizione in corso, avendo, piuttosto, previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni.

Aggiunge, in ogni caso, l'Istituto previdenziale che non potendo essergli addossato alcun addebito in merito alla gestione del rapporto

lavorativo e del conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro, dovrebbe restare indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria.

In conclusione, l'Inps si rimette alle valutazioni della Corte quanto alla intervenuta prescrizione dell'obbligo contributivo a carico del Ministero per il periodo richiesto dalla pensionata e chiede che venga respinta ogni domanda risarcitoria a suo carico.

All'udienza del 7 maggio 2026, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, rilevata la ritualità degli atti di notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, deve dichiarare la contumacia della parte appellata Ministero dell'Istruzione e del merito.

Ancora, in via preliminare, il Collegio deve rilevare l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierna appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei

termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'appellante lamenta, in via principale, la violazione della normativa che consentirebbe di sanare omissioni contributive pregresse per inapplicabilità dei termini di prescrizione sino al 31 dicembre 2025, nonché l'errata valutazione dell'onere probatorio.

L'atto di appello è fondato e merita accoglimento.

L'articolo 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Il comma 10 aggiunge che i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. n. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Tuttavia, l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in tema di reddito di cittadinanza e di pensioni e rubricato "*termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche*", ha introdotto, all'art. 3 della L. 8 agosto 1995 n. 335, il comma 10 *bis* prevedendo che, per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Successivamente, la disciplina dettata dagli annuali decreti-legge contenenti disposizioni urgenti in materia di termini normativi ha prorogato tale inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26 (mille proroghe 2026) ha modificato il comma 10 *bis* dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 disponendo la sospensione, sino al 31

dicembre 2026, dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001.

Parimenti, il successivo comma 7 dispone l'inapplicabilità del regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2026.

Rileva il Collegio che il Giudice di *prime cure,* nel richiamare il dettato della normativa recata dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 non ha, tuttavia, tenuto conto della peculiare disciplina del successivo comma 10 *bis* che ha previsto, soltanto per il settore del pubblico impiego, l'inapplicabilità per *"i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014"* della disciplina prescrizionale in materia di obblighi contributivi del datore di lavoro pubblico, con conseguente possibilità di sanare eventuali omissioni contributive.

Al riguardo, con le circolari n. 92/2023, n. 58/2024 e n. 70/2025, l'Inps ha fornito apposite indicazioni in merito all'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata, nonché in ordine all'inapplicabilità del regime sanzionatorio.

Ed ancora, con messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, l'Inps, richiamando la su citata circolare n. 70/2025 ed in continuità con i

precedenti chiarimenti, ha precisato che l'applicazione del predetto differimento ha ad oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Peraltro, la pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata dall'Inps in sede di costituzione in giudizio, ha chiarito che l'articolo 3, comma 10 *bis*, della L. n. 335/1995 non ha previsto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni, ha disposto *"il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto"*(Corte Cass., sez. lav., sent. n. 31060/2024).

Il Collegio ritiene, quindi, di concordare con le valutazioni della Suprema Corte di cassazione secondo cui la predetta norma ha introdotto una *"previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione"*.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il Giudice di *prime cure* non avrebbe potuto giungere alla declaratoria di accoglimento dell'eccezione di prescrizione posto che, finanche per eventuali contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore

della norma, non risultano applicabili i termini di prescrizione previsti dalla legge n. 335/1995.

Il primo motivo di gravame deve, quindi, essere accolto.

Passando ad esaminare le ulteriori doglianze della parte appellante in tema di errata motivazione e valutazione dell'onere probatorio, il Collegio rileva che non risulta compiutamente esaminata dal Giudice territoriale la documentazione depositata dalle parti del giudizio.

Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno richiamare la circolare Inps n. 92/2023 nella parte in cui specifica che, nel caso in cui non sia stata versata la contribuzione previdenziale, al fine di poter procedere all'erogazione della prestazione, occorrerà acquisire dal datore di lavoro, in analogia alle condizioni previste dal legislatore per la costituzione della rendita vitalizia, "*documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato*" utile ai fini previdenziali, secondo il dettato dell'articolo 13, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Occorre, tuttavia, rammentare che il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 568/1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della citata legge n. 1338/1962, nella parte in cui, fatta salva la necessità che l'esistenza del rapporto di lavoro sia provata per iscritto, la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione possano essere provati con altri mezzi, anche orali, considerato che l'eccessiva difficoltà della prova e la conseguente

impossibilità del riconoscimento del diritto importano violazione dei precetti costituzionali degli articoli 24 e 38 Cost.

Ora, dall'esame complessivo della documentazione agli atti del giudizio depositata in primo grado, ritiene il Collegio che possa reputarsi comprovata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra l'appellante ed il Ministero dell'Istruzione emergendo dalla copia della raccomandata a.r. del 24 maggio 1978 l'assunzione, con effetti giuridici dall'8 marzo 1978, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, con assegnazione presso il Provveditorato agli studi di Brindisi.

Inoltre, dalla nota del Provveditorato agli studi di Bari prot. n. 648 del 16 aprile 1982, recante la trasmissione del D.M. 20 aprile 1981 in tema di inquadramento nelle qualifiche funzionali, depositata in primo grado anche dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, emerge la carriera di appartenenza, l'anzianità nel livello di base di anni 2 e mesi 11, l'inquadramento nel livello 2 ed il relativo sviluppo economico.

Tale documento costituisce, peraltro, secondo il Collegio, sicuro indizio che l'appellante vantava almeno un'anzianità di anni 2 e mesi 11, ma non consente, sulla base degli atti, di pervenire all'accertamento della continuità del rapporto di lavoro per l'intero periodo di cui si chiede il riconoscimento.

Ed infatti, dai prospetti delle competenze elaborati dalla Direzione provinciale del Tesoro, pure depositati in *prime cure*, quali allegato n.

2, pur non risultando sempre leggibili le date, emerge, in particolare, il riferimento all'anno 1981, da tanto desumendosi lo svolgimento del rapporto di lavoro in tale periodo, ma non risultando possibile ricostruire l'ammontare delle retribuzioni percepite.

Parimenti di indubbio rilievo probatorio appare la copia della raccomandata a.r. del settembre 1982 del Ministero dell'istruzione ove si afferma che l'appellante veniva nominata in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica ed in cui si precisa che *"già"* apparteneva alla carriera ausiliaria, così come deve ritenersi che il rapporto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione debba reputarsi sicuramente cessato alla data del 19 febbraio 1982 poiché l'estratto conto previdenziale riporta quale azienda datore di lavoro il gruppo Poste italiane.

Tuttavia, la compiuta ricostruzione del periodo contributivo richiesto dall'appellante e, decorrente dall'assunzione effettivamente comprovata ed avvenuta l'8 marzo 1978 sino alla data del 18 febbraio 1982 indicata in sede ricorso, con correlata individuazione anche delle retribuzioni percepite, richiede, secondo il Collegio, ulteriori approfondimenti ed accertamenti in punto di fatto preclusi in sede di gravame concernente solo motivi di diritto.

Conseguentemente, reputa il Collegio che spetta al Giudice del merito procedere alla valutazione di ulteriori approfondimenti dovendosi, in ogni caso, rammentare che, secondo il su richiamato

insegnamento della Consulta, le modalità del rapporto di lavoro quali la durata e l'ammontare della retribuzione possono essere provate non solo per iscritto, ma anche con altri mezzi, "*non potendo l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi contrattuali e l'inosservanza, da parte del medesimo, di precise norme di legge risolversi*" nell'impossibilità, per il lavoratore, di conseguire il trattamento previdenziale al quale ha pieno titolo (Corte Cost., sent. n. 568/1989).

Infine, la domanda risarcitoria proposta, peraltro, dalla parte appellante in via subordinata risulta, allo stato, non scrutinabile poiché incentrata proprio sulla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe asseritamente spettato ove fosse stato computato il predetto periodo 1978-1982 non pienamente acclarato.

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l'atto di appello proposto da *omissis*, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **62361** del ruolo generale, accoglie l'atto di appello proposto da ***omissis*****,** e, per l'effetto, ai sensi degli articoli 170, comma 4, c.g.c., annulla la pronuncia di *prime cure* e rimette gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell'odierno giudizio.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Stefania Petrucci
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Massimo Lasalvia
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/06/2026

IL DIRIGENTE
Massimo Biagi
f.to digitalmente